



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

GENNARO MARASCA	- Presidente -
MAURIZIO FUMO	- Consigliere -
PAOLO ANTONIO BRUNO	- Consigliere -
CARLO ZAZA	- Consigliere rel. -
GRAZIA MICCOLI	- Consigliere -

Sent. n. 12hh
 CC - 17/09/2015
 R.G.N. 29542/15

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini
 nel procedimento nei confronti di
 RM , nato a X il X 1959

avverso la sentenza del 03/02/2015 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 udito per l'imputato l'avv. Paolo Gasperoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini dichiarava fra l'altro non doversi procedere per insussistenza del fatto nei confronti di **MR** in ordine all'imputazione del reato di cui all'art. 605 cod. pen., contestato come commesso in S. Arcangelo di Romagna il 27/08/2013 ponendo un muletto e due macchine aratrici sul vialetto di accesso all'abitazione nella quale si trovavano i minori **AK**, **SE**, **LK**, **NK** e **MK**, e così privando i predetti della loro libertà personale.

Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale; la motivazione del provvedimento impugnato, per la quale la condotta dell'imputato non avrebbe privato i querelanti della libertà personale, impedendo unicamente agli stessi di utilizzare l'accesso principale all'abitazione e costringendoli ad utilizzarne uno secondario, non avrebbe tenuto conto che l'imputazione vede come persone offese non i querelanti **MM** e **SK**, che al momento dei fatti si trovavano all'esterno dell'abitazione ed in procinto di fare ritorno nella stessa, ma i minori sopra indicati, i quali invece erano rimasti all'interno dell'abitazione; l'esistenza di un accesso secondario a quest'ultima non sarebbe poi provata, non essendo lo stesso individuabile dalle fotografie prodotte dalla difesa e comunque non emergendone dalle stesse l'utilizzabilità da parte di coloro che si trovavano all'interno dell'abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Nella sentenza impugnata, dandosi atto della ricostruzione dei fatti prospettata nella querela, successivamente rimessa con accettazione dell'imputato, per la quale fra quest'ultimo ed il **K** nasceva una lite motivata dalla richiesta del **R** di ottenere una somma aggiuntiva per il consumo di energia elettrica dell'abitazione dallo stesso locata al **K**, in conseguenza della quale il giorno dei fatti l'imputato collocava i macchinari sul vialetto dell'abitazione affermando che li avrebbe rimossi solo ove fosse stato pagato, si osservava unicamente, con riferimento alla decisione assolutoria in ordine al reato di sequestro di persona, che da documentazione prodotta dalla difesa sarebbe emersa la possibilità, per il **K**, di accedere all'abitazione da un altro viottolo. Come correttamente osservato dal ricorrente, in questa

argomentazione si trascurava del tutto il dato per il quale la condotta era contestata come commessa in danno non del querelante K , ma dei minori che occupavano l'abitazione. Rispetto alla posizione dei quali non veniva assolutamente valutato se ed in quale misura il posizionamento dei mezzi dinanzi all'ingresso dell'abitazione consentisse agli stessi una possibilità di uscita dall'abitazione, tale da escludere la sussistenza del reato contestato; dovendosi tenere conto, a questo proposito, che la configurabilità di quest'ultimo non richiede l'assoluta costrizione della vittima, essendo sufficiente che alla stessa sia lasciata un'opportunità di fuga percorribile solo in modi che possano essere scoraggiati dal timore di danni o pericoli per la persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, L., Rv. 259278). Questa prospettiva rimaneva completamente inesplorata nell'argomentazione del Giudice dell'udienza preliminare, anche nel necessario esame delle sue implicazioni in relazione alla condizioni di minorenni delle persone offese; e costituisce mera considerazione di fatto quella, sviluppata all'odierna udienza nella discussione del difensore dell'imputato, per la quale non vi sarebbe prova dell'effettiva presenza dei minori, nell'abitazione interessata, al momento del fatto; circostanza che non potrà che costituire oggetto del giudizio di merito.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.

Così deciso il 17/09/2015

Il Consigliere estensore

Carlo Zaza

Il Presidente

